

INDENNITA' DI MALATTIA per i libero-professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS

Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017 spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento o del ricovero, **almeno un mese** di contribuzione piena alla Gestione Separata

L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione Separata non si riceve per gli eventi di malattia di durata inferiore a quattro giorni

Procedura:

rilascio del certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all'INPS reperibilità al proprio domicilio durante le fasce previste dalla legge, per essere sottoposti ai controlli di verifica dell'effettiva temporanea incapacità lavorativa

INDENNITA' DI MATERNITA'/PATERNITA' per i libero-professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS

Spetta per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data effettiva del parto

È necessario che la professionista possieda almeno **3 mesi** di contributi versati nei **12 mesi** precedenti

Inoltre di domanda diretta per via telematica all'INPS da sito web o indirettamente tramite patronato

LEGGE 104 per i libero-professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS

Ai titolari di P.IVA non serve un permesso specifico per assentarsi dal lavoro poiché, non dipendenti da nessuno, possono svolgere quando e come si vuole la propria attività.

AGEVOLAZIONI - La Disability Card (dal progetto EU Disability Card)

tessera che permette l'accesso alle persone con disabilità a una serie di servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale

INPS - messaggio n. 853 del 22 febbraio 2022 attivazione del servizio online per richiederla

Ecm 2020-2022 – 100 CREDITI formativi

21/07/2022 - Delibera bonus crediti ECM ex art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina

ISCRO 2022 (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) o BONUS PARTITE IVA

è un contributo mensile, da un minimo di 254,75 € ad un massimo di 815,20 € per l'anno 2022 introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e tutti i dettagli normativi sono regolati dalla circolare INPS n. 94 del 30 giugno 2021

Vedi circolare allegata